

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 43740/2019

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] con l'avv.to Giuseppe Pio Torcicollo, presso il cui studio domiciliario in
Roma, via Carlo Mirabello, n. 11

E

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, con l'avv.to Alessandro Rizzo,
elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato (in data 20.12.2019) ricorso poi notificato con il quale hanno domandato (Roberto Bigotti quale erede di Katia Ferri): l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo incarico a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, ai fini del calcolo del T.F.R. e della pensione, nonché ai fini della "partecipazione alle progressioni economiche orizzontali"; la condanna di Roma Capitale alla ricostruzione della carriera includendo i medesimi nelle progressioni per le selezioni economiche, fermo il limite delle differenze retributive maturate dal 28.7.2011.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in relazione al giudicato riguardante le posizioni di [REDACTED] e

[REDACTED], in quanto i medesimi hanno partecipato a tutte le progressioni economiche orizzontali per le quali avevano maturato idonea anzianità, nonché la prescrizione quinquennale del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e del diritto alla partecipazione alle progressioni economiche orizzontali; nel merito la resistente ha contestato il ricorso con articolate argomentazioni, concludendo infine per il rigetto.

Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparsi e sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

2. Si dispone lo stralcio dei documenti allegati dai ricorrenti alle note conclusive, tardivamente e senza preventiva autorizzazione, come altresì richiesto ed evidenziato da



parte resistente nelle note conclusive (i ricorrenti neppure all'odierno verbale hanno formulato al riguardo alcuna istanza o argomentazione difensiva).

3. [redacted] hanno rinunciato alla rispettiva domanda (come in atti), sicché per tale parte va dichiarata l'estinzione del giudizio.

4. La domanda di [redacted] non trova preclusioni nella sentenza di questo Tribunale n. 2204/2013 (intervenuta tra vari ricorrenti tra i quali la stessa [redacted] Roma Capitale), allegata da parte resistente, atteso che il relativo giudizio riguardava questioni ("risarcimento danni da contratti a termine"), distinte rispetto a quelle proposte in questa sede.

5. Quanto alla prescrizione, si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:

"L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti). (Cass., sez. L, sent. n. 9060 del 12.5.2004; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 2232 del 30.1.2020).

Alla luce di tali principi sussiste il diritto dei ricorrenti all'accertamento della rispettiva anzianità di servizio, quale presupposto dei diritti azionati e di seguito indicati.

6. La Suprema Corte ha altresì precisato:

"La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina." (Cass., sez. L, sent. n. 15231 del 16.7.2020; cfr.: Cass., ord. n. 20912 del 30.9.2020; Cass., sez. L, ord. n. 17314 del 19.8.2020).

Alla luce di tali principi gli odierni ricorrenti, che hanno svolto prestazioni lavorative in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze di Roma Capitale (ciò non è in contestazione), hanno diritto al computo dei relativi periodi nell'anzianità di servizio, a fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto (non risultando al riguardo ragioni oggettive che giustificano la disparità di trattamento), con conseguente condanna di Roma Capitale alla ricostruzione della carriera a tali fini.

7. I ricorrenti lamentano altresì che il mancato computo del periodo di precariato nell'anzianità di servizio ha comportato altresì la mancata "partecipazione alle progressioni economiche orizzontali".

L'art. 23, d. l.vo n. 150/2009, dispone:

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base



di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”

Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 1960/21 di questo Tribunale (allegata da parte resistente):

“Le progressioni economiche orizzontali attuate dall’Amministrazione capitolina, in forza dei diversi contratti decentrati integrativi succedutesi nel tempo, hanno costantemente previsto, quale condizione di partecipazione alle relative procedure selettive, la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Anche l’ultimo CCDI di Roma Capitale, approvato con DGC n. 236 del 15.10.2019 all’art. 10 dispone che “la partecipazione alle procedure di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Roma Capitale alla data di scadenza dell’avviso di selezione”.

La scelta di limitare l’applicazione della progressione economica orizzontale esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato appare giustificata, come evidenziato dall’Aran, dal fatto che “La precarietà del rapporto e la sua limitata durata nel tempo mal si conciliano, infatti, con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate al termine di ogni periodo annuale; in assenza, infatti, di un rapporto stabile e duraturo nel tempo vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati. Non possiamo trascurare, inoltre, anche la circostanza che il beneficio economico correlato alla progressione orizzontale si traduce, in pratica, in un incremento del trattamento tabellare iniziale il cui valore dovrebbe essere definito nel contratto individuale con la conseguente immutabilità dello stesso valore per tutta la durata del rapporto come vincolo di coerenza tra le parti”.

Sussistono quindi ragioni oggettive che giustificano l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato dal partecipare alle PEO indette durante il periodo di precariato, atteso che il lavoratore assunto a tempo determinato non è assoggettato ad una valutazione del proprio operato assimilabile a quella prevista invece per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Ciò vale, maggiormente, per le insegnanti ed educatrici (gruppi da A ad E del ricorso), che neppure hanno prestato attività per l’intero anno ed hanno effettuato una “traduzione” in anni di servizio di gruppi di giornate, lavorate in anni diversi.

La valutazione in parola costituisce evidentemente una ragione oggettiva, relativa alla particolare natura delle funzioni svolte dai lavoratori odierni ricorrenti, tale da consentire di escludere qualsivoglia lamentata discriminazione nel trattamento dei medesimi.”

All’esito delle precedenti argomentazioni la domanda qui in esame va respinta.

8. In ordine alle spese di lite: condanna i rinuncianti al pagamento delle spese processuali di Roma Capitale, liquidate in € 4.500,00, oltre spese forfetarie pari al 15 %; nel resto vanno interamente compensate (tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso).

PQM.

Dichiara l’estinzione del giudizio per

dichiara il diritto dei restanti ricorrenti alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento del periodo pre-ruolo a fini pensionistici e per la determinazione del trattamento di fine rapporto;

respinge nel resto il ricorso;



condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali di Roma Capitale, liquidate in € 4.500,00, oltre spese forfettarie pari al 15, %, oltre iva e cpa come legge;

nel resto compensa interamente le spese processuali.

Roma, 29 settembre 2021

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

